



N. 10
REGISTRO
DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO

Provincia di Piacenza

.....

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

.....

OGGETTO: Conferimento alla costituenda Unione “Alta Val d’Arda” delle funzioni di **Polizia municipale e polizia amministrativa locale**

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, questo giorno **VENTICINQUE** del mese di **MARZO** alle ore **21,00** nella sala Consiliare del Palazzo del Podestà.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati i Consiglieri Comunali,

- SONO PRESENTI I SIGNORI:

1	ROCCHETTA	IVANO
2	DOVANI	GIUSEPPE
3	FULGONI	DARIO
4	MAGNELLI	LEONARDO
5	BERSANI	GIUSEPPE
6	BACCANTI	BERNARDO
7	FREPPOLI	GIUSEPPE
8	TESTA	ALESSIA
9	BELFORTI	MAURIZIO
10	MOSSA	BASTIANINO
11	PALLASTRELLI	DANILO

- SONO ASSENTI I SIGNORI:

1	TICCHI	FRANCO
2	SARTORI	MARIAPAOLA
3	CAVOZZI	ANTONIO
4	VOLPICELLI	UMBERTO
5	SANTI	CLAUDIO

- Assiste il Segretario Comunale **Dr.ssa Elena Noviello** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco **IVANO ROCCHETTA** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

Alle ore 21,15 entra il Consigliere F. TICCHI. I presenti salgono a n. 12.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che con delibera di consiglio comunale n. 5 in data 28.02.2014 è stata istituita, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 267 del 2000 l'Unione dei Comuni denominata "Unione dei comuni montani "Alta Val d'Arda" tra i comuni di Castell'Arquato, Morfasso e Vernasca approvandone l'atto costitutivo e lo statuto;

che ai sensi dell'art. 1 di detto Statuto, approvato dai consigli dei Comuni aderenti, è compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali;

Visto l'art. 14, comma 27, del decreto legge n. 78/2010 in base al quale: *"Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:*

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;*
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;*
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;*
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;*
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;*
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;*
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;*
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;*
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;*
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;*
- l-bis) i servizi in materia statistica."*

Visto l'art. 14, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 in base al quale: *"I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l)."*

Visto l'art.1, comma 530 della L.147/2013 (legge di stabilità 2014) che ha modificato la lett.b) dell'art.14, comma 31-ter del DL 78/2010, convertito con modifiche con L.n.122/2010, e ha individuato come termine per adempiere all'obbligatorietà delle gestioni associate, il 30

giugno 2014, per ulteriori 3 funzioni fondamentali di cui al comma 27, e il 31 dicembre 2014, per le restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27;

Visto l'art. 7 della LR 21/2012, che dispone ulteriori obblighi di conferimento dei servizi **anche a carico dei Comuni al di sopra della soglia di 5.000 abitanti**, al fine di realizzare ambiti gestionali effettivamente adeguati;

Visto che gli obblighi introdotti dal Legislatore regionale relativi alla gestione in forma associata tra tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale, così come individuati nell'art.7 comma 3, della lr. 21/2012, succ. modif., riguardano la **gestione dei sistemi informatici e delle tecnologie dell'informazione** e ulteriori tre funzioni da scegliersi tra **l'Urbanistica, la Protezione Civile, i Servizi sociali e sociosanitari, la Polizia Municipale, il Personale, i Tributi e il Suap**;

Visto che in Emilia Romagna il termine per l'avvio delle gestioni associate è fissato al **31 marzo 2014**. Entro tale data i Comuni stipulano la convenzione o conferiscono le funzioni all'Unione, disponendo inderogabilmente l'effettiva operatività **in corso d'anno** (art. 7, comma 4, LR 21/2012 e art.1 LR 23/2013) fatta salva la facoltà per gli enti sopra soglia di chiedere alla Giunta regionale una proroga al 1.1.2015 (art. 30);

Attesa la necessità per i Comuni di Castell'Arquato, Morfasso e Vernasca di avviare la gestione associata delle funzioni di **Polizia municipale e polizia amministrativa locale** mediante conferimento all'Unione;

Vista la lr 24/2003 così come integrata e modificata dalla l.r 8/2013 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza);

Richiamato il principio di cui all'art. 14, comma 29, d.l. 78/2010 che vieta la scomposizione delle funzioni, nonché il principio di integralità della gestione associata di cui all'art.24 co. 4 della l.r.21/2012, nell'accezione fornita dalla magistratura contabile;

Visti gli art.7 e 8 dello Statuto dell'Unione che stabiliscono testualmente:

ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE ALL'UNIONE

1. *Il conferimento delle funzioni di cui al precedente articolo 6, che deve essere integrale, si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate da parte dei singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti e con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione, con la quale si recepiscono le competenze conferite.*
2. *Con le deliberazioni di cui al comma precedente sono definiti:*
 - a) *il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche con riguardo ai criteri per la definizione degli aspetti economici e finanziari;*
 - b) *il divieto del mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;*
 - c) *i criteri relativi all'organizzazione del servizio, con possibilità di prevedere presso le singole realtà comunali sportelli decentrati territoriali;*
 - d) *i criteri di finanziamento della funzione o del servizio conferiti e riparto tra gli Enti delle spese;*
 - e) *le condizioni e i criteri per l'eventuale trasferimento di risorse umane e strumentali;*
 - f) *la decorrenza del conferimento e la relativa durata, che deve essere a tempo indeterminato salvo recesso, che non potrà intervenire prima di cinque anni dal conferimento;*
 - g) *la periodicità e il contenuto delle informazioni da fornire ai Comuni;*
 - h) *le modalità di recesso;*
3. *A seguito del conferimento delle funzioni e dei servizi, all'Unione spetta lo svolgimento di tutti i compiti amministrativi e contabili occorrenti alla loro gestione e ad essa, direttamente, competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo. In particolare, tutte le competenze in materia, prima riconducibili agli organi dei singoli Comuni sono ricondotte alla responsabilità esclusiva degli organi collegiali e monocratici dell'Unione.*

ARTICOLO 8 - MODALITA' DI RIPARTIZIONE SPESE E ENTRATE

1. *Le spese generali dell'Unione, al netto delle contribuzione della Regione o di altri enti pubblici, vengono ripartite tra tutti i comuni aderenti, secondo un principio proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento. Le spese relative ai singoli servizi e funzioni vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle deliberazioni di cui all'articolo precedente, in ragione anche della natura e dei bacini d'utenza di ciascun servizio.*
2. *I relativi introiti e spese derivanti da funzioni e servizi confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.*
3. *Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione conferita viene predisposto un apposito centro di costo, nell'ambito del bilancio dell'Unione, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, allo scopo di poter rilevare la gestione contabile del servizio e determinare quindi le relative spese e i criteri di riparto. In questo caso il risultato della gestione coinvolgerà esclusivamente i Comuni che hanno conferito i servizi.*

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario Comunale ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del settore ragioneria, in conformità all'art. 49 TUEL;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di conferire all'Unione dei Comuni Alta Val d'Arda le funzioni di **Polizia municipale e polizia amministrativa locale** (art.7 comma 3 l.r. 21/2012, succ. modif., l.r. 24/2003, succ. modif., decreto legge n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. ii) alle condizioni e con i criteri definiti nel documento allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che le amministrazioni dei Comuni di Morfasso e Vernasca procedono all'adozione di analoga deliberazione, che verrà recepita da parte del Consiglio dell'Unione;

Di dare atto che in sede di approvazione dei Bilanci di previsione verranno recepiti gli effetti della presente deliberazione in merito agli aspetti economico - finanziari che intercorreranno tra Enti ed Unione dei Comuni, in conformità allo Statuto e a quanto previsto dalla presente deliberazione, tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 1 comma 4 della L.R. n. 23/2013 che così recita: "Il termine di cui all'[articolo 7, comma 4, della legge regionale n. 21 del 2012](#) per l'avvio delle gestioni associate è fissato al 31 marzo 2014. Entro tale data i Comuni stipulano la convenzione o conferiscono le funzioni all'Unione, disponendo inderogabilmente l'effettiva operatività in corso d'anno"

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, data l'urgenza, ai sensi dell'art.134-IV comma del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Conferimento delle funzioni di Polizia municipale e polizia amministrativa locale

1. OGGETTO DEL CONFERIMENTO

Il presente documento disciplina il conferimento all'Unione dei Comuni Alta Val d'Arda delle funzioni di **Polizia municipale** (art.14 l.r. 24/2003 - decreto legge n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. i) con l'istituzione del servizio intercomunale di Polizia municipale. In particolare vengono conferite le funzioni comprendenti tutti i compiti e le attività di polizia locale -definite dalla L. 65/1986 e dalla LR. 24/2003, già posti in esecuzione nei Comuni.. Con il trasferimento delle funzioni di Polizia Locale devono intendersi trasferite anche quelle di Polizia Giudiziaria, di Polizia Stradale e di Pubblica Sicurezza esercitate dal personale che ivi svolge servizio di Polizia Municipale nei termini indicati dall'articolo 5 della Legge 65/1986.

A titolo indicativo devono considerarsi comunque trasferiti all'Unione:

- a) i controlli sull'applicazione dei regolamenti Comunali e dell'Unione, sulle Ordinanze dei Sindaci e su quelle dei Dirigenti/Responsabili di Area/Settore/Servizi;
- b) controlli della mobilità e sicurezza stradale, comprensivi delle attività di polizia stradale e di rilevamento degli incidenti di concerto con le forze e altre strutture di polizia (Nuovo codice della strada), nonché l'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado a seguito di specifico accordo con la Dirigenza scolastica;
- c) tutela della libertà di impresa e del consumatore, comprensiva almeno delle attività di polizia amministrativa commerciale e con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari;
- d) tutela della qualità urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia edilizia ed ambientale;
- e) tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia giudiziaria;
- f) supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;
- g) controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
- h) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile.

La gestione associata del servizio intercomunale di Polizia Municipale è finalizzata a garantire:

-la presenza costante su tutto il territorio dell'Unione delle forze del Servizio intercomunale per la prevenzione e il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela dei cittadini e per i bisogni emergenti;

le politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza attraverso azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio di riferimento;

l'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio;

-il coordinamento con le altre forze pubbliche operanti sul territorio al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione; in caso di calamità che renda necessario un supporto di personale di polizia locale per le aree colpite, gli Enti locali, interessati, nell'immediatezza dell'evento e nei giorni successivi, possono inviare il personale attraverso il coordinamento del Servizio regionale competente in materia di polizia locale;

-la collaborazione con le Associazioni di Volontariato ed in particolare concretizzare forme di coordinamento e di collaborazione con il Volontariato di protezione civile a livello sovracomunale, sulla base degli indirizzi statali e regionali.

L'ambito territoriale per la gestione coordinata ed associata dei servizi in oggetto è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione che hanno conferito la funzione. Del pari ogni riferimento alla competenza territoriale che la l.n.65/1986 e la l.r.24/2003 e succ. modif. fanno relativamente alle funzioni di polizia locale s'intende esteso al territorio dell'Unione

Il servizio Intercomunale di Polizia Municipale è formato dagli operatori già appartenenti ai Servizi di P.M. dei Comuni di Castell'Arquato, Morfasso, Vernasca e dal personale successivamente assunto.

L'ambito funzionale del conferimento verrà meglio specificato con gli atti di cui agli artt. 33, 34 e 35 dello Statuto dell'Unione.

Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art. 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dal presente documento.

2.MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con la decorrenza stabilita al successivo punto 7.

L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.

In relazione alle materie di cui all'art.1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, nonchè gli atti di natura politica.

Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti: in particolare, i poteri del Sindaco esercitati in veste di *autorità locale in materia di pubblica sicurezza, protezione civile, igiene e sanità pubblica* (art. 50, commi 4-5) oltre ai compiti in veste di «*ufficiale di governo*» (art. 54 TUEL).

Il conferimento delle funzioni è integrale, per tutti i Comuni, senza che residuino in capo ai Comuni attività amministrative e compiti riferibili alla stessa funzione.

L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto al punto 4 del presente documento.

L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al successivo punto 6 del presente documento.

La rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.

3.DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o distaccato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi del punto 1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art.32, co.5 del D.Lgs. 267/2000.

Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

In caso di trasferimento, il personale, viene assegnato definitivamente al servizio unico, transitando nella dotazione organica dell'Unione.

L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente punto 2 nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi di quanto stabilito al punto 1.

Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio dell'Unione, verranno definiti l'organizzazione e il funzionamento del Servizio.

La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del servizio intercomunale vengono annualmente determinate nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione. Le variazioni relative al personale distaccato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

La dotazione organica deve essere adeguata ai parametri individuati dalla Giunta regionale, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'ordinamento.

Lo stato giuridico ed economico, gli avanzamenti di carriera, la liquidazione dei compensi incentivanti la produttività vengono stabiliti per tutti gli appartenenti al Servizio indipendentemente dal Comune di provenienza sulla base della normativa relativa al personale dipendente degli EELL.

4. RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

I proventi delle attività di cui alla presente funzione, accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.

I proventi dalle sanzioni per violazione amministrative e delle norme del codice della strada dedotte le spese di accertamento e notifica sostenute dall'Unione per la gestione di tale attività, sono retrocessi al Comune nel cui territorio è stata accertata la violazione. Le spese per l'utilizzo del personale del Servizio intercomunale per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali sia di interesse locale che statale sono rimborsate all'Unione dai singoli Enti. Nel caso di consultazioni statali la richiesta di rimborso statale è a carico dei singoli Enti.

I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto del presente documento destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.

Le modalità di riparto della spesa a carico dei Comuni sono stabilite dalla Giunta dell'Unione nel rispetto del 1° comma dell'articolo 8 dello Statuto e sottoposte agli enti aderenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 dello Statuto medesimo.

Con la stessa procedura, sono definite dalla Giunta dell'Unione le modalità di riparto di particolari spese, progetti o iniziative.

Riguardo alla determinazione della spesa di personale relativa alle funzioni conferite all'Unione, ciascun ente conteggia la quota parte di detta spesa che sia riferibile al Comune stesso. Allo scopo, la Giunta dell'Unione, d'intesa con gli enti aderenti, adotta idonei criteri per determinare la misura della spesa di personale che sia riferibile, pro quota, a ciascun Comune, nel rispetto della vigente legislazione in materia.

La Giunta, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 4, della L.R. n. 23/2013 (che dispone il conferimento delle funzioni entro il termine del 31 marzo 2014, ma prevedendone l'effettiva operatività in corso d'anno) e di quelli previsti dalla legge nazionale, assume le decisioni di cui sopra anche in base ad apposito studio di fattibilità, condiviso con i comuni associati.

I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente e comunque l'ultima rata entro il 30/11. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

5. DENOMINAZIONE E SEDE

La struttura associata assume la denominazione di “Servizio Intercomunale di Polizia municipale Alta Val d’Arda”

La sede del Servizio Intercomunale sarà decisa dalla Giunta dell’Unione. Possono essere previsti presidi territoriali per la migliore organizzazione del servizio.

6. BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

L’Unione all’atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto del presente conferimento utilizzando:

- in concessione d’uso, gli immobili o la porzione d’essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l’esercizio delle materie conferite;
- in comodato d’uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all’esercizio delle materie conferite.

Il conferimento all’Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate.

L’Unione utilizza i beni in concessione d’uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all’assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell’Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell’Unione.

L’Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell’Unione, su conforme indirizzo degli enti.

La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d’uso dai Comuni all’Unione, è a carico dell’Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell’utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d’uso all’Unione, è a carico dell’Unione.

Le strumentazioni in sede fissa destinate al rilevamento delle violazioni del codice della strada, restano di proprietà dei Comuni e pertanto tutte le relative spese saranno a carico degli stessi Comuni.

7. DECORRENZA E DURATA DEL CONFERIMENTO – CONTROLLI E GOVERNANCE

La funzione di cui trattasi è conferita all’Unione dal 1° Aprile 2014 assicurandone comunque l’effettiva operatività in corso d’anno ed ha durata indeterminata.

I Comuni e l’Unione si obbligano a verificare periodicamente l’andamento della funzione conferita secondo le modalità di controllo interno previste dall’ordinamento.

8. COORDINAMENTO E CONTROLLI SULLE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE

Competente per la soluzione delle problematiche generali inerenti l’attività del servizio è la Giunta dell’Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla stessa sono demandati i compiti di indirizzo e vigilanza sul Servizio intercomunale nell’espletamento delle funzioni ad esso conferite.

Ferme restando le specifiche competenze dei Sindaci sui propri territori, il Presidente dell’Unione è l’autorità alla quale il Responsabile del Servizio Intercomunale della Polizia Municipale risponde direttamente dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Servizio medesimo

9. RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIoglimento DELL'UNIONE

Per quanto concerne le ipotesi di recesso, revoca o scioglimento dell'Unione trovano applicazione le specifiche previsioni statutarie.

10. RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti apposti da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

OGGETTO: Conferimento alla costituenda Unione “Alta Val d’Arda” delle funzioni di **Polizia municipale e polizia amministrativa locale**

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

Il sottoscritto Segretario Comunale, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale,

VISTA la legge Regionale 24.05.2004 n. 11 “Sviluppo regionale della società dell’informazione” e ss.mm.;

VISTA la legge Regionale 21/12/2012 n. 21 “*Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza*”, successivamente modificata dalla Legge regionale 2013 n. 23 “*Misure urgenti per favorire l’attivazione del riordino territoriale, lo sviluppo delle Unioni ed il superamento delle Comunità Montane*”;

VISTO il D.L. 95 del 06/07/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135 del 07/08/2012;

Esprime, per quanto di competenza, le seguenti valutazioni:

- trattasi di atto organizzativo finalizzato al miglioramento dell’efficienza dei servizi comunali, nel caso le funzioni di Polizia municipale e polizia amministrativa locale, afferenti a scelte discrezionali dell’amministrazione in attuazione della succitata disciplina di legge regionale;
- in punto tecnico appare chiaro che l’ammissibilità e la convenienza della proposta resta assoggettata all’effettivo rispetto dei termini e delle condizioni contenuti nelle disposizioni normative vigenti in materia, oltre che eventualmente espressi nel parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, co. 1 TUEL, nei sensi resi dal Responsabile del Servizio Finanziario, nonché nel parere rilasciato dal Revisore dei Conti di questo Ente, quanto al rispetto dei limiti di non aggravamento della spesa, sia complessiva che in materia di personale;

Tutto quanto considerato ed alle condizioni sopra indicate, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000

Castell’Arquato, li 21 marzo 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Elena Noviello

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’Art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267:

“ Si prende atto di tale decisione, riservandosi di effettuare gli opportuni stanziamenti sul bilancio comunale 2014 ed eventualmente in quello dell’Unione, fermi restando i vincoli in materia di spesa del personale e i vincoli di finanza pubblica.”.

Castell’Arquato, li 21 marzo 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
dr. Massimo Ampollini

**COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA**

Deliberazione C.C. n. 10 del 25.03.2014

**IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- e' stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 31.03.2014 e per gg. 15 consecutivi.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Castell'Arquato,

**IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni -**
